

CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 1112/2019
R.E. 1112/2015
CRON. 1112/2019
R.P. 1112/2019

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. _____ Presidente
dott. _____ Consigliere
dott. _____ Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

/ 2019

Nel proc. Civ. iscritto a n. 1112/2015 Reg. G. C.A. - Appello avverso la ordinanza del Tribunale di _____ del 7.10.2015 vertente tra:

_____ - rappr. e dif. da avv. ti _____
elettiv. domic. nel loro studio in _____, giusta
mandato a margine del ricorso
appellante

VODAFONE OMNITEL BV, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. da avv. _____ elett. domic. in Polignano a Mare presso avv. _____
appellata

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14 giugno 2019 che si intende integralmente richiamato

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa a mente dell' art. 702 ter c.p.c. in data 7.10.2015 il Tribunale di _____ accoglieva parzialmente la domanda proposta da _____ nei confronti di Vodafone Omnitel fondata su inadempimento alla obbligazione di attivazione del servizio internet ADSL e portabilità numero con condanna ad indennizzo previsto da "delibera 30/44/00-10" _____ a ai
gion _____ ava
l'ind _____ del
dani _____ elle
spese processuali.

Il giudice, inoltre, in accoglimento di apposita istanza, condannava la convenuta anche alla ulteriore sanzione di 12,5 euro giornalieri

per giorno di ritardo dalla comunicazione della ordinanza fino all'adempimento.

Avv
20.1
"dic
sub
cui
risa
patr
art
con

6-
e
ni
di
al
on
ex
i"

Si c
rige
lite.

Le parti comparivano all' udienza del 12.2.2016, riportandosi ai rispettivi atti, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 2.2.2018, la causa non veniva trattenuta in decisione in quella data in ragioni del carico di ruolo del relatore; all'udienza del 14.6.2019 la causa sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per comparse e repliche.

Motivi della decisione

L'appellante lamenta in un unico motivo la omessa insufficiente contraddittoria motivazione della controversia sul preteso risarcimento dei danni subendi e sulla erronea esclusione del diritto ai danni nella quantificazione in or
lic
ri
oi
il

ed
alla
iella
ndo

L'appellata Vodafone eccepisce inammissibilità dell'appello a mente dell'art. 342 c.p.c. , per carenza dei requisiti ivi prescritti e in particolare della formulazione espressa delle modifiche alla sentenza, e nel merito contesta la confusione tra voci di danno e voci di indennizzo, il mancato assolvimento da parte di dell'onere di prova dei danni, come indicato dalla sentenza, e in ordine a richiesta di indennizzi, asserisce la infondatezza delle domande e l' incompetenza del Giudice ordinario a decidere in materia , potendo procedere l'istante solo in sede amministrativa .

°S°



Può escludersi la inammissibilità dell'appello a mente dell'art 342 c.p.c., specie in forza del consolidato orientamento seguito a Cass, Sezioni Unite, sentenza 27199 del 16.11.2017, che interpreta la norma nel senso che questa esige quali requisiti minimo dell'appello che "al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente, che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze", il che accade nel caso in esame dovendo comunque il giudice interpretare la domanda.

Il giudice, aderendo alla domanda attorea, ha accordato gli "indennizzi" previsti per inadempimento e ritardo da adempimento, commisurati alla somma richiesta ed anzi liquidando quella richiesta per € 1450; per vero, su detta statuizione e sulla sua quantificazione il nulla ha obiettato; lamenta invece che erroneamente sarebbe stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni "subendi", introducendo un'evidente confusione tra "danni subiti e subendi" e l'"indennizzo"; la domanda di "danni subendi" è però commisurata sull'"indennizzo" giornaliero, nella stessa misura già accordata, per il periodo successivo alla domanda con ricorso e fino alla emissione della ordinanza e così è stata riproposta in appello.

Il giudice ha affermato la carenza di prova dei danni sia subiti che subendi, da ritenersi, quali danni ulteriori rispetto a quelli coperti da indennizzo, e sul punto l'appello non prevede alcuna censura o contestazione.

La
ric
su
do
inc
70.
col
ric
cal
cor
In
rel
sar
cor
fiss
Ne
4.1

ta al
iodo
tella
ad
art
a di
del
era
nda
loro
ella
(di
ura
e il



somma complessiva di 6.687,5; oltre interessi legali dalla data dell'appello fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nel valore più vicino al minimo, della finca tra 5.200 e 26.000 euro, esclusi compensi per fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

p.q.m.

La Corte di Appello di Bari, 2^a sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti di VODAFONE OMNITEL BV avverso la ordinanza del Tribunale depositata il 7.10.2015 con n. _____, così decide:

-Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della appellata sentenza, condanna Vodafone Omnitel BV al pagamento della somma di €6.687,5 (seimilaseicentottantasette/50) per le ragioni più sopra indiate, oltre interessi legali dalla notifica dell'appello al soddisfo;

-Condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellante e, per esso, dei procuratori antistatari, liquidate in 2.500 euro (duemilacinquecento), oltre spese per 383,5, spese generali forfettarie al 15% e accessori di legge;

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 novembre 2019

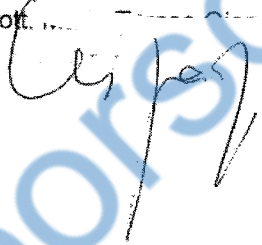
Il Presidente

(dott. _____)



Il Cons. estensore

(dott. _____)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4. DIC. 2019
Oggì _____
IL CANCELLIERE
(Francesco ZAPPALÀ)